



CITTÀ DI MELENDUGNO

PROVINCIA DI LECCE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA n. /2007

Prot. n. Reg. di Sett. n.

OGGETTO: disposizioni a salvaguardia del disturbo e la quiete pubblica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che i titolari di BAR, LIDI, STABILIMENTI BALNEARI ecc. per effettuare attività di intrattenimento e svago devono farne richiesta con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.200, n. 445) per il rilascio dell'Autorizzazione Temporanea per eseguire brani musicali di solo ascolto;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 c. 4 della L. 447 del 26.10.1995 per eseguire brani musicali di solo ascolto, non soggetta alla verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ed al controllo della commissione provinciale di vigilanza, occorre munirsi di autorizzazione previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

VISTO le continue lamentele pervenute a questo Comando di Polizia Municipale, sia in forma scritta che tramite telefono, da parte di numerosi villeggianti che lamentano l'utilizzo incondizionato di emissioni sonore mediante impiego di sorgente fissa sin dalle prime ore del mattino e nelle prime ore pomeridiane per poi riprendere nuovamente a sera inoltrata da parte di alcuni villaggi di San Foca e Torre dell'Orso;

TENUTO CONTO che dello stesso tenore sono le lamentele pervenute alla locale Stazione dei Carabinieri;

VISTO il TITOLO IV - Tutela della quiete pubblica e privata del Regolamento di Polizia di Urbana;

VISTO l'art. 68 T.U.L.P.S.. e art. 666 C.P. (norma dep.) e quanto stabilito ai sensi dell'art. 123 del Reg.to;

VISTO che, ormai, i villaggi turistici presenti a Torre dell'Orso sono numerosi e che tutti effettuano musica di intrattenimento, nonché spettacoli e/o concertini;

RESO NOTA la disposizione prot. n. 78/Area 1/O.S.P. dell'Ill.mo Sig. Prefetto di Lecce, dove si rammenta che alle strutture pubbliche (BAR - STABILIMENTI BALNEARI VILLAGGI TURISTICI ecc.) munite della sola autorizzazione alla musica di ascolto, ai sensi dell'art. 68 R.D. 18.06.1931, . 773 e succ. mod.; art. 19 c. 1° D.P.R. 24.05.1077 n. 616), non è consentito, assolutamente, improvvisare e svolgere intrattenimenti danzanti;

TENUTO CONTO della legge 447/95 e successivi decreti applicativi n° 706, inerenti i limiti di accettabilità per il contenimento acustico in ambiente abitativo e quanto previsto dal DPCM 16.04.1999 n° 215 in applicazione alla legge 447 del 26.1.95.

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'Art. 1 c. 1° - CAMPO DI APPLICAZIONE del DPCM 16.04.1999 n° 215 per quanto attiene gli esercizi pubblici che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;

TENUTO CONTO di quanto stabilito all'art. 2 - LIMITI DI PRESSIONE SONORA - dello stesso DPCM 16.04.1999 n° 215 che ne determina i valori limite delle sorgenti sonore in base agli indici di misura L ASmax e L Acq, definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 16.03.98

VISTO l'art. 3 - OBBLIGHI DEI GESTORI - stabiliti dal DPCM 16.04.1999 n° 215, riguardo la verifica dei livelli di pressione sonora generata dagli impianti elettroacustici in dotazione e l'autocertificazione presentata, per gli adempimenti secondo le modalità indicate negli artt. 4-5 e 6, nonché la certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica, secondo la prevenzione dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9, della L. 447 del 1955 e indicante gli adempimenti richiesti ai punti: a), b) c) d) e);

DISPONE

per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo alla quiete pubblica, in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti e del rispetto delle fasce orarie dedite al riposo, si darà corso all'avvio del procedimento finalizzato ai previsti rilievi d'impatto acustico da parte dell'A.R.P.A., per l'accertamento di violazioni ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

I titolari di pubblici esercizi (BAR - PIZZERIE) autorizzati a tenere intrattenimenti mediante musica di ascolto, devono preventivamente comunicare le prescelte serate, affinché si possa pianificare ed evitare che più esibizioni musicali avvengano nella medesima serata e località.

Dal Comando della Polizia Municipale, 12.07.2007

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO
Polizia Municipale - Commerciale - Attività Produttive

Com. Ten. Antonio Naldi
